



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

ORDINANZA N. 177/2024

Interdizione specchio acqueo antistante tratto di costa in località Punta Apicchi – Comune di Framura (SP).

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo della Spezia:

VISTO l'evento franoso segnalato con rapporto di servizio n. 08/2024 dal titolare dell'Ufficio Locale Marittimo di Levante nel Comune di Framura (SP) in località Punta Apicchi;

VISTA la propria Ordinanza n. 72 in data 4 maggio 2021 che stabilisce una fascia di 30 metri dalla costa nelle zone soggette ad erosione e soggette a movimenti franosi del Compartimento marittimo della Spezia;

VISTI gli articoli 2, 17, 28, 30, 81, 1164, 1174, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima)

CONSIDERATO che le falesie presenti lungo i tratti di costa a picco sul mare di giurisdizione possono essere interessate, come peraltro già avvenuto anche in tempi recenti, da improvvisi distacchi di massi di varia dimensione e che la medesima situazione di potenziale pericolosità è stata riscontrata anche per le pareti rocciose all'interno delle grotte marine e che la situazione emergenziale nella zona in oggetto si è aggravata;

RITENUTO altresì necessario garantire e tutelare la pubblica incolumità ed i prioritari interessi correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, con riferimento alle situazioni di sfaldamento della costa che possono interessare, anche potenzialmente, gli specchi acqueei prospicienti le zone già oggetto di interdizione e per le quali non risultano pervenute dai Comuni costieri diverse indicazioni circa la necessità di provvedere ad integrazioni/modifiche/abrogazioni di sorta;

R E N D E N O T O

che, a seguito della situazione emergenziale derivante dal distacco di ulteriori massi già nota e disciplinata con la propria Ordinanza n. 72/2021, nelle premesse citata, e che tale si è ulteriormente estesa ed aggravata, a partire dalla della **data odierna e fino a termine esigenza**, nel tratto di mare antistante la località Punta Apicchi, nel Comune di Framura (SP) delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche (*datum* WGS '84) che si estende verso il largo fino a **300** (trecento) metri a partire dalla linea della battigia:

	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	44°12' 27"N	009°31' 51"E
B	44°12' 23.1"N	009°32' 25.8"E

meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato (all. 1), parte integrante della presente ordinanza, e pertanto

ORDINA

Articolo 1

Nel periodo di tempo e nella zona di cui al "rende noto" è vietata la navigazione, il transito e la sosta di qualsiasi unità navale, la pesca, la balneazione, nonché qualsiasi altra attività marittima

connessa con l'uso del mare, anche subacquea.

E' fatto obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdetta, di procedere con la massima cautela, mantenendo e rispettando comunque la distanza di sicurezza sopra indicata.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera e di tutte le forze di polizia, nonché dei VV.F. e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici che dovranno operare con la massima cautela.

Articolo 2

Il Comune territorialmente competente dovrà provvedere al posizionamento e/o all'eventuale successivo ripristino di idonea segnaletica verticale (multilingue) recante indicazione dello stato di pericolo ed i conseguenti divieti di accesso insistenti nell'area – nonché l'interdizione degli antistanti specchi acquei e gli estremi della presente ordinanza – in modo tale che sianoben visibili sia dal mare che da terra.

Articolo 3

La presente Ordinanza integra l'Ordinanza n. 72/2021 nelle premesse citata e sostituisce l'allegato n. 1 della stessa.

Articolo 4

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori delle norme della presente, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e degli articoli 1174 e 1231 del vigente Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, e comunque saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento e/o dalle disposizioni impartite.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite *QR Code* a piè di pagina, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.





Vietata qualsiasi attività per una profondità di 300 metri a partire dalla linea di battigia.

	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	44°12' 27"N	009°31' 51"E
B	44°12' 23.1"N	009°32' 25.8"E

